

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE**Febbraio 2024**

LEGISLAZIONE

(di Laura Notaro)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.2.2024 e il 29.2.2024.

LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

GU Serie Generale n. 49 del 28.2.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 29.2.2024

La l. 23.2.2024 n. 18 converte in legge, con modificazioni, il **d.l. 30.12.2023 n. 215** (c.d. decreto milleproroghe). Tra queste, si segnala l'introduzione di una norma di particolare rilievo per la disciplina della responsabilità penale del sanitario. Secondo la nuova disposizione «**la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario**».

Stando alla formulazione della norma, la novità legislativa viene presentata come una sorta di "proroga" dell'applicabilità del c.d. scudo, introdotto nel 2021 per i fatti «commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza», «durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19». Il presupposto di applicabilità della norma di nuova introduzione, tuttavia, risulta perimetrato attraverso il riferimento a «situazioni di grave carenza di personale sanitario», una formula che appare, per un verso, più generica, omettendo di riferirsi a una specifica emergenza epidemiologica, e, per altro verso, più specifica, dando rilievo al fattore della carenza di risorse umane e in tal modo escludendo, ad esempio, le situazioni di speciale difficoltà legate alla carenza di risorse materiali come strumentazione, farmaci e altri dispositivi medici. La temporaneità della clausola di limitazione della responsabilità, applicabile ai fatti commessi fino al 31.12.2024, evidenzia che il legislatore continua ad adottare schemi di intervento "alla giornata", senza riuscire a realizzare un intervento strutturale e permanente in materia di

responsabilità colposa del personale sanitario. In questo caso, peraltro, risulta piuttosto sfuggente la logica della delimitazione temporale al 31.12.2024, non legata alla durata di particolari contingenze emergenziali. Può apparire legittimo il sospetto, quindi, che la nuova clausola di limitazione della responsabilità sia stata pensata per essere oggetto, in futuro, di ulteriori proroghe annuali; sotto altra prospettiva, però, potrebbe senz'altro costituire un (ennesimo) "esperimento", a seguito del quale il legislatore potrà decidere se "stabilizzare" tale clausola di limitazione della responsabilità, oppure ridisegnarne diversamente i presupposti applicativi.

LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023.

GU Serie Generale n. 46 del 24.2.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 10.3.2024

La **legge di delegazione europea 2022-2023** (l. 21.2.2024 n. 15) contiene alcune deleghe legislative riguardanti la materia penale.

- L'art. 3 co. 2 lett. *i* delega il Governo a introdurre, in relazione alle misure di **cybersicurezza**, «anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della **direttiva (UE) 2022/2555, divulgazione coordinata delle vulnerabilità**».

- L'art. 4 delega il Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della **direttiva (UE) 2016/343** sul rafforzamento della **presunzione di innocenza** e del **diritto di presenziare al processo** nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal d.lgs. 18.11.2021 n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27 co. 2 Cost. Il criterio direttivo specifico per il legislatore delegato è quello di «**modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale** prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il **divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare** finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343».

- L'art. 5 lett. *h* delega il Governo a introdurre – in materia di **resilienza di soggetti critici – sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive**, in attuazione dell'articolo 22 della **direttiva (UE) 2022/2557**.

- L'art. 15 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al **regolamento (UE) 2018/1672** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2018, e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della

Commissione, dell'11.5.2021. Tra i principi e criteri direttivi specifici forniti al legislatore delegato, vi è quello di **modificare il d.lgs. 19.11.2008 n. 195** «prevedendo la disciplina dell'istituto del **trattenimento temporaneo del denaro contante**, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale».

- L'art. 17 co. 2 lett. *f* delega il Governo ad «adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del **regolamento (UE) 2022/868**, con previsione di **sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate** alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868» in materia di **governance europea dei dati**.

- L'art. 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2023/1114** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31.5.2023, in materia di **mercati di crypto-attività**. Tra i principi e criteri direttivi vi è quello di prevedere, ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, «l'introduzione di **sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive** nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'**ammissione alla negoziazione di crypto-attività** disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 **in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni** ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento (UE) in mancanza delle autorizzazioni ivi previste», nonché quello di disciplinare la **comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB**, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, **ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati** in conformità a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento (UE) 2023/1114.

DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 2024, n. 13

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

GU Serie Generale n. 43 del 21.2.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 22.2.2024

Il d.lgs. 12.2.2024 n. 13 introduce, in materia tributaria, l'istituto del concordato preventivo biennale, finalizzato a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e a favorire l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Dal punto di vista penalistico, può risultare di interesse la norma di cui all'art. 11 del decreto legislativo, che prevede come causa di esclusione dall'accesso al concordato

preventivo l'aver riportato condanne per i reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 o per i delitti di false comunicazioni sociali (art. 2621 Cc), riciclaggio (art. 648-*bis* Cp), impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Cp) e autoriciclaggio (art. 648-*ter.1*) commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli a cui si riferisce il concordato. A tali fini, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata a quella di condanna.

CORTE COSTITUZIONALE (di Greta Accatino)

C. cost., 27.2.2024 n. 28 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 633 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica.

Le censure del Tribunale di Firenze hanno riguardato l'art. 633 Cp, nella parte in cui si applica anche all'invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni. Il giudice *a quo* auspica, cioè, un intervento manipolativo della Corte costituzionale, volto ad escludere la punibilità della condotta ex art. 633 Cp ogniqualvolta «si tratti di invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni, sostenendo che solo ove l'agente non sia animato da tale scopo e l'immobile non versi in tali condizioni potrebbero ravvisarsi gli elementi idonei a garantire la reale offensività del fatto».

La Corte, muovendo dalla considerazione che la *ratio* della norma è quella di perseguire le condotte di "spoglio funzionale", idonee a comprimere le facoltà di godimento e destinazione del bene che spettano al titolare dello *ius excludendi alios*, esclude la ravvisabilità di un contrasto tra l'art. 633 Cp e gli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost. Afferma, in proposito, che il rimettente sembra essere animato «dall'esigenza di far emergere nel singolo caso concreto, per confinarlo entro l'argine della sussidiarietà dello strumento penale, il bisogno ineludibile dell'agente di reperire un alloggio per sé e per il proprio nucleo familiare». È, però, compito dell'interprete – e non della Corte – verificare se sussistono i presupposti per ritenere la condotta scriminata dallo stato di necessità ex art. 54 Cp, nonché valutare la sua concreta offensività del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Peraltro, non è escluso che il giudice possa applicare, ricorrendone i presupposti e tenuto conto di tutti i profili rilevanti della fattispecie, l'esimente della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis Cp.

C. cost., 26.2.2024 n. 25 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 del d.lgs. 10.10.2022 n. 150, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Marsala, sezione penale.

Il giudice rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 95 del d.lgs. 10.10.2022 n. 150 (Attuazione della l. 27.9.2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni

per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui non consente «ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell'entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza» di presentare al giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-*bis* Cp.

La Corte concorda preliminarmente con l'Avvocatura generale dello Stato circa l'avvenuto deposito del ricorso introduttivo del giudizio principale oltre il termine di trenta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, il che, però, non priva di per sé solo di rilevanza le questioni proposte.

Nondimeno, osserva la Corte, successivamente all'ordinanza di rimessione, i giudici di legittimità hanno chiarito che «ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto dalla disposizione censurata, deve considerarsi “pendente innanzi la Corte di cassazione” qualsiasi processo che, alla data di entrata in vigore della riforma, fosse stato definito dalla corte d'appello mediante la pronuncia del dispositivo: e, dunque, anche quei processi nei quali sia ancora pendente il termine fissato dal collegio per il deposito delle motivazioni [...], ovvero nei quali sia pendente il termine per il ricorso per cassazione [...]». È, quindi, possibile – ad avviso della Corte – una lettura della norma compatibile con il dettato costituzionale, ragion per cui le questioni devono essere dichiarate non fondate. Peraltro, proseguono i giudici costituzionali, l'interpretazione in parola non è incompatibile con il tenore letterale della disposizione censurata: anzi, la stessa deve «considerarsi il frutto di una interpretazione analogica, senz'altro consentita in materia processuale a fronte di una lacuna non intenzionale della legge», quale è quella che viene in considerazione nel caso di specie, «in applicazione degli ordinari canoni ermeneutici». Infine, conclude la Corte, non osta ad un'interpretazione quale quella citata il carattere transitorio dell'art. 95 d.lgs. 150/2022: invero, ad avviso del giudice delle leggi, la disposizione censurata esprime un principio generale dell'ordinamento, avente rango costituzionale, quello «secondo cui le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, essere applicate retroattivamente a tutti i processi in corso».

C. cost., 23.2.2024 n. 24 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18-*bis* della l. 22.4.2005 n. 69, come sostituito dall'art. 15 co. 1 del d.lgs. 2.2.2021 n. 10, sollevate – in riferimento agli artt. 2, 3, 27 co. 3, 117 co. 1 (quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della Cedu e 17, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), nonché 11 e 117 co. 1 Cost. (in relazione agli artt. 4, punto 6, e 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio,

del 13.6.2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli stati membri, agli artt. 2 e 6 TrUE, e agli artt. 7 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) – dalla Corte d'appello di Napoli, sezione quarta penale.

La Corte d'appello di Napoli ha, con ordinanza, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-*bis* della l. 22.4.2005 n. 69, come sostituito dall'art. 15 co. 1 del d.lgs. 2.2.2021 n. 10, «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

Il giudice delle leggi rileva anzitutto che con sentenza del 28.7.2023 n. 178, successiva all'ordinanza di rimessione oggi sottoposta al suo esame, la stessa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-*bis* co. 1 lett. *c* della l. 69/2005 e, in via consequenziale, anche dell'art. 18-*bis* co. 2 della l. 69/2005. Peraltro, osserva la Corte, la l. 10.8.2023 n. 103 – di conversione del d.l. 13.6.2023 n. 69, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» – ha aggiunto a tale testo normativo l'art. 18-*bis*, il cui co. 1 lett. *a* n. 1 modifica l'art. 18-*bis* co. 2 della l. 69/2005, prevedendo la possibilità di rifiutare «la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano», quindi includendo nell'ambito applicativo della disposizione i cittadini di Paesi terzi. Dunque, la Corte ha concluso per la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate poiché ormai prive di oggetto.

C. cost., 23.2.2024 n. 23 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 co. 4 del d.lgs. 28.8.2000 n. 274, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Giudice di pace di Bari.

Bersaglio del giudice rimettente è l'art. 17 co. 4 del d.lgs. 28.8.2000 n. 274, nella parte in cui non prevede – diversamente da quanto avviene per i reati di competenza del tribunale – che, nel procedimento davanti al giudice di pace, l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa sia trattata in udienza camerale, con la presenza del difensore dell'indagato, o che quest'ultimo ne sia quantomeno informato sì da garantire il contraddittorio, anche in via cartolare. Invero,

nel procedimento dinnanzi al giudice di pace l'indagato non viene a conoscenza dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, salvo che il giudice disponga l'imputazione coatta, con conseguente emissione – da parte del pubblico ministero – dell'atto di citazione a giudizio. L'indagato non potrebbe quindi offrire, fin dalla fase delle indagini preliminari, possibili elementi a discarico volti a supportare l'archiviazione. Il che si pone in contrasto, osserva il Giudice di pace di Bari, con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., di inviolabilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e di parità delle parti nel contraddittorio e nella formazione della prova sancito all'art. 111 Cost.

La Corte, con l'ordinanza in commento, dichiara le questioni sollevate inammissibili per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza. Nel caso di specie, infatti, la fase delle indagini preliminari si è ormai conclusa, posto che l'indagato (ora imputato), a seguito di imputazione coatta, si è visto notificare l'atto di citazione a giudizio. Non si comprende, perciò, «in relazione a quale evenienza propria della fase dibattimentale» il giudice debba ora fare applicazione della norma censurata e «in quale modo la pronuncia additiva richiesta sia suscettibile di incidere sullo svolgimento di tale fase».

C. cost., 15.2.2024 n. 18 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

La norma censurata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze è l'art. 4-bis co. 1 e 1-bis della l. 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consente che sia concessa la semilibertà ai detenuti condannati per i delitti ivi previsti, nell'ipotesi di cui all'art. 50 co. 2 Op, anche in assenza di attività di collaborazione con la giustizia, qualora tuttavia siano stati acquisiti elementi atti ad escludere tanto attuali collegamenti con la criminalità organizzata quanto il pericolo del loro ripristino, ed il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato.

Nelle more del giudizio, è intervenuto il legislatore con il d.l. 31.10.2022 n. 16 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito con modificazioni nella l. 30.12.2022 n. 199. Il legislatore, con il d.l. 162/2022, ha riscritto la disciplina interessata dalla questione di legittimità, trasformando la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti da assoluta in relativa. Per questa ragione, si rende

necessario restituire gli atti al rimettente, affinché verifichi l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni e proceda ad una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza.

C. cost., 9.2.2024 n. 14 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656 co. 9 lett. a Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, prima sezione penale.

Il giudice *a quo* ha dubitato della compatibilità con il dettato costituzionale dell'art. 656 co. 9 lett. a Cpp, nella parte in cui non consente ai condannati per il delitto di furto in abitazione – diversamente da chi è stato invece condannato per il più grave delitto di rapina – di fruire della sospensione dell'esecuzione della pena.

La Corte, che ha già avuto occasione, in passato, di pronunciarsi su identiche questioni, ha deciso, con l'ordinanza in esame, per la loro manifesta inammissibilità (cfr. C. cost., 27.9.2019 n. 216; C. cost., 10.4.2020 n. 67).

Secondo i giudici costituzionali, la disposizione censurata non è viziata da irragionevolezza, né dà luogo ad un irragionevole automatismo legislativo: il fatto che l'autore del furto in abitazione non usi violenza nei confronti di alcuno non fa venir meno «la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, dimostrate dall'ingresso non autorizzato nei luoghi predetti al fine di commettervi un furto». Anzi: la pericolosità individuale dell'autore del delitto è sufficiente a negargli in via generale il beneficio della sospensione dell'ordine di carcerazione, nell'attesa che il tribunale di sorveglianza valuti, caso per caso, se è possibile concedere al singolo condannato benefici compatibili con il suo titolo di reato e la durata della condanna. Il che consente altresì di escludere la ravvisabilità di profili di contrasto con l'art. 27 co. 3 Cost.

Infine, la Corte ribadisce l'opportunità, già segnalata nel 2019 e nel 2020, di un intervento legislativo finalizzato a porre rimedio alla «incongruenza cui può dar luogo il difetto di coordinamento attualmente esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ai quali – tuttavia – la vigente disciplina sostanziale riconosce la possibilità di accedere a talune misure alternative sin dall'inizio dell'esecuzione della pena», con il rischio che il tribunale di sorveglianza valuti l'istanza di concessione dei benefici solo dopo che il condannato ha interamente o quasi scontato la sua pena.

C. cost., 6.2.2024 n. 11 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 co. 4 e 76 co. 2 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 25 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 della C.E.D.U., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siracusa.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siracusa ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 co. 4 e 76 co. 2 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

La Corte, con l'ordinanza in epigrafe, ha tuttavia concluso per la manifesta inammissibilità delle questioni, poiché prive di oggetto. Invero, con sentenza depositata il 12.1.2023, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 15 Cost., dell'art. 3 co. 4 del d.lgs. 159/2011, laddove include, tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo, anche i telefoni cellulari (cfr. C. cost., sent. 12.1.2023 n. 2). Ne consegue altresì che l'inosservanza del divieto di possedere e utilizzare il telefono cellulare da parte di chi sia destinatario di un avviso orale rafforzato del questore non integra più il reato di cui all'art. 76 co. 2 del medesimo d.lgs. 159/2011, anch'esso oggetto di censure.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

[C. Eur., 1.2.2024, Pintus v. Italia](#)

«**Art. 2 (materiale):** Nessuna violazione - Obblighi positivi - Mantenimento in detenzione ordinaria di un uomo affetto da disturbi psichiatrici che si era ferito all'avambraccio con una lama di rasoio in tre occasioni - Certezza e immediatezza del rischio per la vita del ricorrente note alle autorità penitenziarie solo a partire dal primo episodio e al più tardi al momento della successiva relazione del servizio di salute mentale - Accesso del ricorrente a un trattamento psichiatrico continuo sotto il controllo del personale della struttura psichiatrica all'interno del penitenziario - Reazione adeguata del personale penitenziario agli eventi - Visita medica e psichiatrica aggiuntiva e costante dopo ciascuno degli episodi - Sforzi compiuti dalle autorità penitenziarie per trovare una struttura di accoglienza specializzata in cui il ricorrente è stato trasferito nel più breve tempo possibile e grazie a una decisione del giudice dell'esecuzione della pena che anticipa la sentenza della Corte costituzionale del febbraio 2019 - Le autorità hanno fatto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro nelle circostanze del caso per evitare che il rischio in questione si concretizzasse e

Art. 3 (materiale): Nessuna violazione - Assenza di trattamenti inumani e degradanti».

Nel caso *Pintus v. Italia*, il ricorrente era un detenuto per violenza sessuale, il quale chiedeva la sospensione e il collocamento in un centro di trattamento psichiatrico a causa di problemi di salute mentale. Egli sosteneva, quindi, l'incompatibilità della sua detenzione prolungata (circa otto mesi) in condizioni carcerarie ordinarie con la sua condizione psichica, dalla quale scaturivano anche atti di autolesionismo. Il ricorrente lamentava quindi la presunta violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha respinto la richiesta di violazione dell'art. 2. La Corte ha affermato che le autorità nazionali hanno adottato le misure positive che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse per evitare che il rischio alla vita del ricorrente si concretizzasse, fornendogli assistenza psichiatrica prolungata e sforzandosi di trovare per lui una comunità terapeutica esterna al penitenziario (dove il ricorrente veniva prontamente trasferito). Per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 3, la Corte ha concluso che il richiedente ha ricevuto un trattamento psichiatrico costante e individualizzato (e persino rafforzato a fronte dei suoi atti di autolesionismo), non potendosi dunque riscontrare alcun trattamento inumano o degradante.

C. Eur., 1.2.2024, Sardar Babayev v. Azerbaijan

«**Art. 9:** Violazione - Libertà di religione - Religione o credo manifesto - Culto - Insegnamento - Condanna penale di un ecclesiastico locale per aver predicato e condotto le preghiere del venerdì unicamente sulla base di un divieto generalizzato di svolgere riti religiosi e rituali islamici da parte di cittadini azeri che hanno ricevuto la loro educazione religiosa all'estero - Interferenza non giustificata per perseguire alcuna "pressante esigenza sociale" e quindi non "necessaria in una società democratica" e

Art. 3 (sostanziale): Violazione - Trattamento degradante - Confinamento del richiedente in una gabbia metallica durante l'udienza di appello per la detenzione preventiva».

Nel caso Sardar Babayev v. Azerbaijan, il ricorrente era un ecclesiastico locale che veniva detenuto preventivamente e poi condannato per aver predicato e condotto le preghiere del venerdì in una moschea dopo aver ricevuto educazione religiosa all'estero. Perciò, egli lamentava la violazione, tra gli altri, degli artt. 3 e 9 della Convenzione EDU, sostenendo di aver ricevuto durante il processo un trattamento inumano e degradante (il confinamento in una gabbia metallica durante l'udienza) e di aver subito una lesione del suo diritto alla libertà religiosa.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha ritenuto che il confinamento in una gabbia di metallo durante un'udienza abbia costituito un trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3, coerentemente con la sua precedente giurisprudenza. Inoltre, la Corte ha anche concluso che la condanna penale per aver condotto delle preghiere religiose in una moschea abbia rappresentato un'interferenza con il diritto alla libertà religiosa del ricorrente di cui all'art. 9 non necessaria in una società democratica e, perciò, non giustificata.

C. Eur., 8.2.2024, Tarricone v. Italia

«**Art. 3 (materiale):** Nessuna violazione - Trattamenti inumani e degradanti - Detenuto affetto da disturbi psichiatrici che ha ricevuto cure mediche adeguate per tutto il periodo di detenzione in questione - Nessun motivo per discostarsi dalle conclusioni dei giudici nazionali che avevano respinto le sue domande di scarcerazione sulla base delle relazioni del servizio sanitario del carcere che attestavano costantemente che il ricorrente riceveva cure, che poteva essere assistito in carcere e che il suo stato di salute stava migliorando - Nuova perizia ritenuta superflua alla luce delle relazioni mediche disponibili e tenuto conto dell'indeterminatezza delle contestazioni mosse contro di esse - Conclusioni dei giudici nazionali non irragionevoli né arbitrarie».

Nel caso *Tarricone v. Italia*, il ricorrente era un detenuto che presentava alcuni disturbi psichiatrici. Egli lamentava la violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU in ragione del prolungamento della sua detenzione e della mancanza di cure adeguate alla sua condizione psichica.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 3. Secondo la Corte, infatti, la detenzione di una persona affetta da disturbi mentali può costituire un trattamento inumano e degradante se tale persona è sprovvista di cure mediche e assistenza psichica adeguate. Nel caso di specie, ad avviso della Corte, il ricorrente ha ricevuto cure psichiatriche adeguate ed efficaci, tali da consentire addirittura un graduale miglioramento del suo stato di salute mentale. Pertanto, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 3.

C. Eur., 8.2.2024, *Bogdan v. Ucraina*

«**Art. 6 par. 1 e 3 (penale):** Violazione - Equo processo - Validità della rinuncia al diritto all'assistenza legale firmata dal ricorrente mentre si trovava in stato di detenzione non registrata e soffriva di sintomi di astinenza da droga - In tali circostanze, la natura volontaria della rinuncia può essere messa in dubbio - I tribunali nazionali non hanno esaminato adeguatamente la validità della rinuncia e lo stato mentale del richiedente durante la ricostruzione del crimine sul posto - Il richiedente è vulnerabile a causa del suo stato di salute - Le dichiarazioni rese in assenza di un avvocato sono direttamente incriminanti e costituiscono una parte molto significativa delle prove contro il richiedente - I difetti procedurali iniziali dell'indagine non sono stati eliminati dal procedimento penale - Incapacità del governo di spiegare perché, nel caso di specie, l'equità generale del processo non sia stata irrimediabilmente pregiudicata dalla restrizione dell'accesso del richiedente all'assistenza legale».

Nel caso *Bogdan v. Ucraina*, il ricorrente era un soggetto che denunciava la violazione del suo diritto all'assistenza legale ai sensi dell'art. 6 della Convenzione EDU. In particolare, egli sosteneva che la sua rinuncia al diritto di essere assistito da un avvocato non era valida in quanto al momento della firma di tale atto egli soffriva degli effetti della tossicodipendenza e delle relative crisi di astinenza.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha ritenuto che vi sia stata la violazione dell'art. 6 poiché il ricorrente, al momento della sua rinuncia al diritto di assistenza legale, si trovava in uno stato di detenzione non ufficialmente registrato e in crisi di astinenza che rendeva tale atto non volontario e invalido. Inoltre, l'assenza di un avvocato nel caso di specie non era stata giustificata da ragioni urgenti ("*compelling reasons*") e aveva irrimediabilmente pregiudicato l'equità complessiva del processo, potendosi dunque configurare una violazione dell'art. 6.

C. Eur., 13.2.2024, X v. Grecia

«**Art. 3 e art. 8:** Violazione - Obblighi positivi - Mancata risposta adeguata da parte delle autorità investigative e giudiziarie alle accuse di stupro e mancata sottoposizione del caso all'attento esame richiesto - Adeguato quadro giuridico e normativo nazionale non applicato nella pratica in quanto le indagini sono risultate inefficaci - Mancata adozione da parte delle autorità investigative di misure volte a prevenire l'ulteriore traumatizzazione della ricorrente, a tenere sufficientemente conto delle sue esigenze e a informarla dei suoi diritti di vittima, alla luce delle norme e delle raccomandazioni internazionali in materia - Mancata analisi da parte dell'accusa e del tribunale penale delle circostanze del caso dal punto di vista della violenza di genere».

Il caso X v. Grecia riguarda la presunta violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione EDU in relazione a un processo per violenza sessuale. In particolare, la ricorrente lamentava che le autorità nazionali non avevano rispettato i loro obblighi positivi, ai sensi delle due disposizioni richiamate, di condurre un'indagine e un procedimento penale efficaci tutelando al contempo i suoi diritti di vittima di violenza di genere.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha ritenuto che vi sia stata la violazione degli artt. 3 e 8 in quanto lo Stato aveva obblighi positivi di tutela di tali diritti anche con riguardo alla criminalizzazione di atti sessuali non-consensuali, all'efficacia delle indagini penali e alla protezione delle vittime (anche allo scopo di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria). Ad avviso della Corte, lo Stato non avrebbe condotto, nel caso di specie e in concreto, indagini e un procedimento penale efficaci, causando anche una vittimizzazione secondaria della ricorrente, pur a fronte di un quadro giuridico formalmente adeguato al contrasto di episodi di violenza sessuale.

C. Eur., 15.2.2024, Škoberne v. Slovenia

«**Art. 6 co. 1 e 3:** Violazione - Equo processo - Il rifiuto da parte del giudice del processo della richiesta del ricorrente di esaminare due coimputati come testimoni dopo la loro ammissione di colpevolezza ha reso il processo iniquo - La richiesta di esame dei coimputati era essenzialmente intesa a sostenere la difesa del ricorrente - La testimonianza dei coimputati poteva essere considerata in grado di influenzare l'esito del processo o di rafforzare la posizione della difesa - Il richiedente è stato privato della possibilità di produrre efficacemente e quindi di basarsi su prove testimoniali per sostenere la sua causa - I tribunali nazionali non hanno fornito una motivazione sufficiente per il rifiuto e non hanno colmato le lacune che ne derivano e

Art. 8: Violazione - Vita privata - Corrispondenza - Dati di telecomunicazione del ricorrente (dati relativi al traffico e all'ubicazione) conservati dai fornitori di telecomunicazioni per un periodo legale di 14 mesi per diversi scopi di interesse pubblico, accessibili alle autorità preposte all'applicazione della legge e utilizzati in un

procedimento penale a suo carico - La sorveglianza sistemica che comporta la conservazione obbligatoria dei dati di telecomunicazione costituisce un ostacolo al godimento del diritto alla vita privata di tutti gli utenti dei servizi di telecomunicazione - L'ingerenza costituita dalla conservazione dei dati è di natura grave e richiede un esame più rigoroso da parte della Corte nel valutare la questione dell'equo bilanciamento - Assenza di disposizioni o meccanismi volti a garantire che la misura di conservazione impugnata sia limitata a quanto "necessario in una società democratica" per conseguire gli scopi specifici elencati nel diritto nazionale pertinente - I dati del ricorrente all'epoca sono stati conservati in modo sistematico, generale e indiscriminato - I dati del ricorrente sono stati conservati in modo sistematico, regime di conservazione inconciliabile con gli obblighi dello Stato di cui all'art. 8; l'accesso e l'utilizzo di tali dati non sono conformi a tale disposizione».

Nel caso *Škoberne v. Slovenia*, il ricorrente era un soggetto che precedentemente aveva svolto la funzione di giudice distrettuale e che era stato condannato per aver accettato tangenti. Il ricorrente, in particolare, lamentava la violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU in quanto gli era stata negata la possibilità di esaminare i coimputati come testimoni dopo la loro confessione. In secondo luogo, egli lamentava anche la violazione dell'art. 8, sostenendo che i dati di telecomunicazione che lo riguardavano erano stati conservati per un periodo di quattordici mesi, a suo avviso eccedente le esigenze di interesse pubblico che lo riguardavano. Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha riscontrato la violazione di entrambe le disposizioni. Con riferimento all'art. 6, la mancata ammissione della testimonianza dei due coimputati dopo la loro confessione ha pregiudicato il diritto del ricorrente a un processo equo, poiché il loro esame avrebbe potuto significativamente influenzare l'esito del processo. Con riguardo all'art. 8, invece, i dati di telecomunicazione del ricorrente erano stati consultati e trattati nel procedimento penale a suo carico senza che ciò potesse dirsi "necessario in una società democratica", in quanto le norme che giustificavano la conservazione di tali dati non rispettavano i requisiti della "quality of law" (accessibilità, prevedibilità e presenza di adeguate garanzie) e il principio di proporzionalità.

[C. Eur., 20.2.2024, I.L. v. Svizzera \(N. 2\)](#)

«**Art. 3 (materiale):** Violazione - Trattamenti inumani e degradanti - Detenzione del ricorrente in isolamento in carceri non in grado di fornirgli cure adeguate, combinata con l'imposizione di sanzioni disciplinari talvolta accompagnate dall'uso di manette - Esacerbazione delle sofferenze del ricorrente legate alla sua malattia mentale e

Art 5 co. 1: Violazione - Arresto o detenzione legittimi - Alienato - Privazione illegittima della libertà per mancanza di uno stabilimento adeguato e

Art 5 co. 4: Violazione - Domanda di scarcerazione non esaminata "tempestivamente"».

Il caso I.L. v. Svizzera riguarda la legittimità della detenzione del ricorrente in base a una misura terapeutica istituzionale che era stata disposta nei suoi confronti, le condizioni in cui si è svolta tale detenzione e il tempo necessario per esaminare la richiesta di rilascio del ricorrente. Al ricorrente, in seguito alla commissione di diversi reati, venivano infatti diagnosticati alcuni problemi psichiatrici e gli veniva, pertanto, applicato un “trattamento istituzionale”. Il ricorrente, però, lamentava che la detenzione che gli era stata applicata (anche in regime di alta sicurezza), aveva aggravato le sue condizioni psichiche, costituendo dunque una violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU. Egli lamentava, inoltre, anche la violazione dell’art. 5 in quanto, nell’attesa (durata quasi cinque anni) di essere trasferito in istituto in cui gli potevano essere somministrate le cure mediche richieste, era detenuto in strutture penitenziarie non adeguate alle sue condizioni e la sua richiesta di liberazione condizionale non veniva esaminata tempestivamente, essendo dunque la sua detenzione illegale.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha ritenuto che vi sia stata violazione di tali disposizioni. Con riguardo all’art. 3, infatti, la detenzione in regime di alta sicurezza e (per un periodo prolungato) in isolamento, con applicazione di severe sanzioni disciplinari, costituiva un trattamento repressivo e non terapeutico, inadeguato alla patologia mentale del ricorrente e dunque inumano e degradante. Con riguardo all’art. 5, la prolungata detenzione del ricorrente in strutture inadeguate (anche dopo che era stato disposto il trasferimento in uno stabilimento che doveva fornirgli le cure necessarie) corrispondeva a una privazione non legittima (“*régulière*”) della sua libertà personale. Inoltre, ad avviso della Corte, il ricorrente, trascorsi alcuni anni dall’inizio della sua detenzione, aveva maturato il diritto a un esame tempestivo (“*a bref délai*”) della sua richiesta di libertà condizionale e dunque il fatto che la sua richiesta sia stata decisa dopo un lungo periodo di tempo (circa quindici mesi) ha costituito una violazione di tale diritto. Di conseguenza, la Corte ha concluso che vi è stata, nel caso in esame, una violazione dell’art. 5 co. 1 lett. e e 4.

[C. Eur., 20.2.2024, Lypovchenko and Halabudenco V. Moldavia e Russia](#)

«**Art. 1:** Giurisdizione della Russia e della Repubblica di Moldova sulla “Repubblica moldava di Transnistria” (MRT) - Permanente presenza militare della Federazione russa in Transnistria, contraria alla volontà del governo moldavo, rinnovati appelli al ritiro delle truppe, sostegno economico e politico della Federazione russa al regime della “MRT” - Nessun motivo che giustifichi una deroga alle conclusioni di precedenti cause sulla giurisdizione nei confronti della Transnistria - Responsabilità della Russia per gli atti delle autorità della “MRT” - Nessuna responsabilità da parte della Moldova in quanto sono stati adempiuti obblighi positivi e

Art. 3: Violazione - Trattamenti inumani e degradanti - Condizioni di detenzione inadeguate - Mancata fornitura di assistenza e cure mediche sufficienti - Ripetuti ricoveri e trattamenti psichiatrici forzati e

Art. 5 co. 1 e Art. 6 co. 1 (penale): Violazione - Arresto, detenzione e condanna illegali - Autorità e tribunali “MRT” di fatto non costituiscono un “tribunale istituito dalla legge” - Nessuna base per ritenere che il “sistema giuridico MRT” nel suo complesso rifletta una tradizione giudiziaria compatibile con la Convenzione e

Art. 1 Protocollo 1: Violazione - Controllo dell’uso dei beni - Sequestro e confisca illegali di denaro depositato a titolo di cauzione e

Art. 2 Protocollo 4: Violazione - Libertà di movimento - Interferenza illegale con la libertà di tornare al “MRT” - Potenziale privazione della libertà contraria alla Convenzione sulla base di un mandato di perquisizione e arresto illegale emesso da un tribunale “MRT” de facto e

Art. 13: Violazione - Mancanza di un ricorso effettivo e

Art. 34: Nessuna violazione - Ostacolo all’esercizio del diritto di richiesta - Non sembra che gli Stati convenuti siano venuti meno al loro obbligo».

Il caso *Lypovchenko and Halabudenco V. Moldavia e Russia* riguarda le accuse di varie violazioni dei diritti dei ricorrenti nell’autoproclamata “Repubblica Moldova di Transnistria”. In particolare, uno dei ricorrenti lamentava illegittimità del suo arresto e della sua condanna da parte delle autorità di fatto di tale autoproclamata Repubblica, le condizioni inumane della sua detenzione, l’impossibilità di ottenere documenti medici a sostegno del suo ricorso alla Corte EDU e di comunicare con la Corte, nonché l’assenza di rimedi efficaci. Pertanto, egli invocava gli artt. 3, 5, 6, 13 e 34 della Convenzione EDU. L’altro ricorrente, invece, lamentava l’interferenza con le sue attività professionali a causa di un mandato d’arresto emesso nei suoi confronti dalle autorità di fatto dell’autoproclamata Repubblica, la confisca della somma che aveva versato a titolo di cauzione, la restrizione della sua libertà di movimento a causa del mandato d’arresto emesso dalle autorità di fatto, nonché l’assenza di rimedi efficaci per le sue doglianze. Egli invocava, dunque, gli artt. 8 e 13 della Convenzione, l’art. 1 del Protocollo n. 1 e l’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha concluso per la violazione di quasi tutte le disposizioni invocate. Con riguardo all’art. 3, le condizioni di detenzione del primo ricorrente sono state ritenute inumane e degradanti (sovraffollamento, scarsa igiene, ecc.). Con riguardo agli artt. 5 e 6, il sistema giudiziario dell’autoproclamata Repubblica Moldava di Transnistria non poteva dirsi compatibile con i principi e la giurisprudenza dell’ordinamento EDU, dovendo quindi concludersi che la condanna e la detenzione del ricorrente non erano legittimi ai sensi di tali disposizioni. La Corte ha rilevato anche una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 in quanto la confisca dei beni del secondo ricorrente era avvenuta in violazione della legge moldava (e quindi senza alcuna base giuridica). Ad avviso della Corte, inoltre, l’impossibilità del secondo ricorrente di ritornare nel territorio dell’autoproclamata Repubblica a causa del mandato di arresto emesso dalle illegittime autorità di fatto di tale Repubblica ha costituito una violazione del suo diritto alla libertà di movimento, protetto dall’art. 2 del Protocollo n. 4. Infine, la Corte ha concluso per la violazione anche dell’art. 13 della Convenzione in ragione dell’assenza, per entrambi i

ricorrenti, di rimedi effettivi avverso i provvedimenti delle autorità di fatto dell'autoproclamata Repubblica Moldava di Transnistria. La Corte ha invece escluso la violazione dell'art. 34 sulla possibilità del primo ricorrente di comunicare con la Corte medesima con riguardo al suo ricorso.

C. Eur., 20.2.2024, M.G. V. Lituania

«**Art. 3 (procedurale):** Violazione - Indagine efficace - Obblighi positivi - Mancata considerazione adeguata della particolare vulnerabilità del minore e delle relative esigenze nel corso di un procedimento penale eccessivamente lungo relativo a un tentativo di violenza sessuale - Durata del procedimento imputabile alle autorità - Esami medici ripetuti a causa dell'incapacità dei precedenti periti di fornire relazioni debitamente motivate ed esaustive - Valutazione psicologica diversi anni dopo i fatti contestati con il rischio di ulteriori traumi - Mancanza di ragioni adeguate e convincenti per giustificare la sospensione della pena dell'autore del reato - Sanzione manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del reato».

Nel caso M.G. v. Lituania, il ricorrente era una vittima di una tentata violenza sessuale che lamentava la durata eccessiva del processo contro l'autore di tale reato e l'eccessiva mitezza della pena applicatagli. Egli invocava, quindi, una presunta violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU, ricordando di non essere vincolata alla qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente, ha preferito esaminare il caso con riguardo al profilo procedurale dell'art. 3 della Convenzione. Ad avviso della Corte, tale disposizione è stata violata, nel caso in esame, in particolare a causa dell'eccessiva durata delle indagini e del procedimento penale imputabile alle autorità (nello specifico, alla loro decisione di svolgere molteplici, complessi, accertamenti medici). Con riferimento alla lamentata mitezza della pena applicata, la Corte ha ribadito che l'art. 3 vieta che le autorità nazionali lascino impuniti o applichino una pena eccessivamente mite a gravi reati contro l'integrità fisica o mentale. Nel caso in esame, la decisione di applicare la sospensione condizionale della pena inflitta all'autore della tentata violenza sessuale non è stata, ad avviso della Corte, adeguatamente giustificata dalle autorità nazionali. Secondo la Corte, tale misura non sarebbe stata proporzionata rispetto alla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente causata dal reato. Anche su tale versante, dunque, la Corte ha rilevato una violazione del profilo procedurale dell'art. 3.

LEGISLAZIONE UE
(di Oscar Calavita)

[Decisione \(UE\) 2024/447 del Consiglio, del 29 gennaio 2024, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale \(Eurojust\) e le autorità della Repubblica d'Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale](#)